



COMMISSARIO DELEGATO

per gli interventi di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina"

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA NEL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, A BENEFICIO DELLE PERSONE PROVENIENTI DALL'UCRAINA IN FUGA DAGLI EVENTI BELLICI IN ATTO

TRA

Il Commissario Delegato per la gestione della "Emergenza Ucraina" nella Regione del Veneto – con sede legale in Venezia, Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901, 30123 Venezia, C.F. 80007580279 – rappresentato dal Soggetto attuatore Dott. Luca Marchesi, codice fiscale MRC LCU 65S03 F205I, ed ivi domiciliato ai fini della presente convenzione,

E

La Congregazione religiosa delle "Suore della Compagnia di Maria per l'Educazione delle Sordomute", (di seguito denominato "Istituto Fortunata Gresner") - P.IVA/C.F._00348120239 - con sede legale in Stradone Antonio Provolo, 43 - 37123 Verona (VR), rappresentata dal Legale Rappresentante Suor Maria Luisa Santin, nata a Trevenzuolo (VR) il 05/04/1954, C.F. SNTMLS54D45L396A, ed ivi domiciliata ai fini della presente convenzione.

VISTA la legge del 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni.

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante "Codice della protezione civile" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 24, comma 2.

VISTO il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante: "Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina", approvato in via definitiva in data 31 marzo 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28.

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, come integrata dalle risorse finanziarie stanziare con delibera del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022.

VISTO l'articolo 1, comma 669 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con cui il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 3 marzo 2023.

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2023 con il quale viene stabilita la proroga delle misure di assistenza e accoglienza già disposte in favore della popolazione ucraina, fino al 31 dicembre 2023.

VISTA la Legge di Bilancio n. 2013 del 30/12/2023, pubblicata nella G.U. n. 303 del 30/12/2023, con il quale viene stabilita la proroga delle misure di assistenza e accoglienza già disposte in favore della popolazione ucraina, fino al 31 dicembre 2024, come stabilito all'art. 1, comma 390.

VISTA la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell'Unione Europea del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di uno speciale regime di protezione temporanea.

VISTO il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 recante "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina", con particolare riferimento all'art. 31 concernente il coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza.



COMMISSARIO DELEGATO

per gli interventi di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina"

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2022 recante "Misure di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso" che ha regolato, tra l'altro, le modalità per la richiesta di permesso di soggiorno per protezione temporanea.

VISTO l'Art. 2 dell'OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022 - Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina, con il quale venivano nominati "Commissari delegati" i Presidenti delle Regioni e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

VISTO il Decreto n° 28 del 04 marzo 2022 con il quale il Commissario delegato, Dott. Luca Zaia ha attivato sia l'Unità di Crisi Regionale delegandone la presidenza al dott. Nicola Dell'Acqua – Direttore di Veneto Agricoltura – Agenzia Veneta per il Settore sia il Coordinamento Tecnico in Emergenza - C.T.E, coordinato tecnicamente e funzionalmente dall'ing. Luca Soppelsa – Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale.

VISTA l'Ordinanza n° 1 del 7 marzo 2022 del Commissario Delegato della Regione Veneto, Dott. Luca Zaia, con la quale, fra l'altro, veniva individuato il Dott. Nicola Dell'Acqua in qualità di Soggetto Attuatore Coordinatore e l'ing. Luca Soppelsa in qualità di Soggetto Attuatore per la specifica area di coordinamento che afferisce alla gestione dell'assistenza, della logistica e delle operazioni di protezione civile nonché quale titolare della contabilità speciale ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'OCDPC n. 872/2022.

VISTO il Decreto del Soggetto Attuatore Coordinatore n° 7 del 14 aprile 2022 con il quale, fra l'altro, veniva affidata la gestione di un Hub regionale alla Fondazione Gresner.

VISTO l'OCDPC n. 881, del 29 marzo 2022, con il quale, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale ha disposto la pubblicazione di uno o più avvisi per l'acquisizione di manifestazioni di interesse di rilievo nazionale, rivolti, fra l'altro, agli enti religiosi civilmente riconosciuti, per lo svolgimento, anche in forma aggregata di attività di accoglienza diffusa sul territorio nazionale a beneficio delle persone richiedenti la protezione temporanea derivante dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell'Unione Europea del 4 marzo 2022.

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento dell'11 aprile 2022, n. 969, con il quale è stato indetto l'Avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per lo svolgimento di attività di accoglienza diffusa nel territorio nazionale a beneficio delle persone provenienti dall'Ucraina in fuga dagli eventi bellici in atto ai sensi dell'art. 1 dell'OCDPC n. 881 del 29 marzo 2022.

VISTO l'"Avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per lo svolgimento di attività di accoglienza diffusa nel territorio nazionale a beneficio delle persone provenienti dall'Ucraina in fuga dagli eventi bellici in atto", pubblicato in data 11 aprile 2022, sul sito istituzionale del Dipartimento e sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 15 aprile 2022, sulla Gazzetta della Repubblica Italiana.

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 1200 del 6 maggio 2022, pubblicato in pari data sul sito istituzionale del Dipartimento e in data 9 maggio 2022 sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, recante l'individuazione dei soggetti da convenzionare con il rispettivo numero dei posti di accoglienza, tra cui è compresa la Fondazione Gresner.

TENUTO CONTO che l'Istituto Fortunata Gresner è gestito dalle Suore della Compagnia di Maria per l'educazione delle sordomute, congregazione religiosa di Diritto Pontificio civilmente riconosciuta con DPR n. 149 del 22/01/1955.



COMMISSARIO DELEGATO

per gli interventi di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina"

CONSIDERATO che le disponibilità alloggiative sul territorio veneto, per i profughi ucraini, presso i Centri di Accoglienza Straordinari (CAS) e all'interno del Sistema Accoglienza Integrazione (SAI) sono pressoché esaurite così come le disponibilità all'interno del sistema di Accoglienza Diffusa, secondo le convenzioni già in essere stipulate tra il Dipartimento di Protezione Civile ed i vari Enti del Terzo Settore.

CONSIDERATO che sono state avviate le procedure di verifica del possesso dei requisiti soggettivi di legittimazione e dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 ed in particolare quelle previste dall'articolo 31 del decreto legge n. 21/2022, così come modificato in sede di conversione.

CONSIDERATO che il D.L. 2 marzo 2023, n. 16 stabilisce la facoltà dei Commissari Delegati, la prosecuzione delle forme di accoglienza diffusa di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto- legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, anche mediante convenzioni, aventi valenza territoriale, sottoscritte dai Commissari delegati nominati con ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, con gli enti e le associazioni di cui al predetto articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 21 del 2022, e con soggetti privati, nel rispetto dei requisiti di servizi e dei limiti di importo già previsti dalle convenzioni sottoscritte a livello nazionale dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e previo nulla osta del medesimo Dipartimento.

VISTO l'OCDPC n. 1028 del 5 ottobre 2023 con il quale viene previsto che i Commissari delegati possano prescindere dalla pubblicazione di una nuova manifestazione d'interesse qualora l'Ente o l'Associazione individuata abbia già partecipato alle procedure di individuazione espletate ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'OCDPC n. 881/2022; (Nota: Comma 3 dell'Art. 1)

RITENUTO di dover disciplinare in forma pattizia i rapporti, i diritti e gli obblighi nonché le modalità di erogazione dei contributi tra la Giunta Regionale del Veneto e l'Istituto Fortunata Gresner, nell'ambito del sistema dell'accoglienza diffusa di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.

VISTA la Legge di Bilancio n. 213 del 30/12/2023, pubblicata nella G.U. n. 303 del 30/12/2023. con la quale viene stabilita la proroga delle misure di assistenza e accoglienza già disposte in favore della popolazione ucraina, fino al 31 dicembre 2024, come stabilito all'art. 1, comma 390.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ARTICOLO 2 OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente accordo è finalizzato a assicurare misure di accoglienza e misure di accompagnamento per l'integrazione e per l'autonomia alle persone sfollate dall'Ucraina a causa del conflitto in atto.
2. Oggetto del presente accordo è lo svolgimento, dell'attività di accoglienza a beneficio delle persone in fuga dagli eventi bellici in atto sul territorio ucraino e richiedenti la protezione temporanea, da parte dell'Istituto Fortunata Gresner nei modi, nei termini e nel rispetto di quanto indicato in premessa e disciplinato negli Articoli della presente convenzione.



COMMISSARIO DELEGATO

per gli interventi di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina"

ARTICOLO 3

SOGGETTI BENEFICIARI E DURATA DELL'ACCOGLIENZA DIFFUSA

1. Il presente accordo è rivolto ad un numero complessivo di 7 posti.
2. La durata delle attività di accoglienza diffusa terminerà alla data del 31 dicembre 2024, automaticamente prorogabili da parte della Commissario delegato della Regione del Veneto sulla base di specifica previsione da parte del Dipartimento della Protezione Civile.

ARTICOLO 4

IMPEGNI COMUNI DELLE PARTI

1. Le Parti con la sottoscrizione del presente accordo assumono gli impegni di comportarsi secondo buona fede e leale cooperazione nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza.
2. Ciascuna parte, in relazione alle finalità del presente accordo, si impegna a comunicare senza indugio qualsiasi circostanza o informazione, idonea a pregiudicare, rallentare e/o comportare il parziale inadempimento dell'accordo medesimo.

ARTICOLO 5

ONERI A CARICO DEL GESTORE DELLA STRUTTURA RICETTIVA

1. L'accoglienza dovrà essere realizzata nel rispetto delle norme nazionali, regionali e locali e secondo standard volti alla massima tutela dei beneficiari.
2. Il gestore della struttura ricettiva ospitante si impegna alla messa a disposizione di un'adeguata struttura, fornendo ai soggetti accolti adeguati trattamenti, come di seguito elencato:
 - 1) Vitto;
 - 2) Alloggio;
 - 3) beni e servizi di prima necessità, anche attraverso l'assegnazione di una dotazione economica alla persona accolta nella misura di 2,50 euro pro capite pro die (pocket money);
 - 4) attività - da realizzarsi in stretto coordinamento con gli Enti locali e con le altre istituzioni e servizi competenti - volte ad assicurare una presa in carico integrata dei beneficiari dell'accoglienza diffusa, con la predisposizione di piani di intervento personalizzati per l'offerta dei servizi necessari tra quelli elencati:
 - a. Orientamento e accesso ai servizi del territorio;
 - b. Mediazione linguistica e interculturale;
 - c. Orientamento legale;
 - d. Assistenza psico-socio-sanitaria;
 - e. Alfabetizzazione linguistica;
 - f. Accompagnamento all'inserimento scolastico;
 - g. Organizzazione di attività di inclusione sociale (esempio attività sportive), tra cui iniziative extrascolastiche per i minori;
 - h. Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;
 - i. Accompagnamento alla formazione e alla riqualificazione professionale con particolare attenzione al rafforzamento delle competenze utili al beneficiario al suo ritorno in Ucraina.



COMMISSARIO DELEGATO

per gli interventi di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina"

I suddetti piani d'intervento personalizzati dovranno tenere conto delle specifiche esigenze delle persone ospitate al fine di assicurare l'efficacia del progetto di accoglienza individuale.

I piani dovranno altresì integrarsi con i servizi erogati a livello territoriale valorizzandone la complementarità.

- 5) In attuazione dell'articolo 31 del decreto-legge 21 del 21 marzo 2022, il costo massimo omnicomprensivo pro die per ciascuna persona ospitata rimborsabile è pari a Euro 33,00, escluso dal campo di applicazione IVA.
- 6) I servizi sopra elencati dovranno essere erogati in modalità conformi, laddove applicabili alla misura dell'accoglienza, a quanto stabilito nell'ambito del Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria predisposto dal Ministero dell'Interno e dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. **(ALLEGATO A)**
- 7) Al fine di garantire la specificità dell'accoglienza, la struttura messa a dell'Istituto Fortunata Gresner dovrà essere rispondente ai requisiti minimi richiesti nel su citato Manuale.
- 8) Settimanalmente, entro la mattinata del lunedì, dovrà essere inviato, alla Sala Operativa della Protezione Civile Regionale, di seguito indicata anche come S.O.R., un report delle presenze **(ALLEGATO B)** e, entro 2 giorni lavorativi successivi alla scadenza del mese, il report mensile debitamente compilato **(ALLEGATO C)**.
- 9) Il Commissario Delegato è esonerato da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali danni alle persone ed alle cose che dovessero verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

ARTICOLO 6

QUANTIFICAZIONE DEI COSTI PRO CAPITE

1. La quantificazione del costo pro capite pro die, pari ad euro 33,00 è determinato dalla sommatoria delle seguenti voci di cui all'art. 4:

VOCI di costo		Costo Euro pro capite pro die
1+2	Contributo per il vitto e l'alloggio	8,00
3	Contributi per beni e servizi di prima necessità anche attraverso l'erogazione del pocket money pari a euro 2,50 pro capite pro die	3,00
4	Contributo per le attività – da realizzarsi in coordinamento con gli Enti locali - volte ad assicurare un'appresa in carico integrata dei beneficiari dell'accoglienza diffusa, con la predisposizione di interventi personalizzati per l'offerta dei servizi necessari comeda tabella seguente:	
a	Orientamento e accesso al territorio	2,00
b	Mediazione linguistica e interculturale	2,00
c	Orientamento Legale	2,00
d	Assistenza psico-socio-sanitaria	4,00



COMMISSARIO DELEGATO

per gli interventi di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina"

e	Alfabetizzazione linguistica	2,00
f	Accompagnamento all' inserimento scolastico	2,00
g	Organizzazione di attività di inclusione sociale (es. attività sportive) tra cui iniziative extrascolastiche per i minori	2,00
h	Orientamento e accompagnamento all' inserimento lavorativo	3,00
i	Accompagnamento alla formazione e alla riqualificazione professionale con particolare attenzione al rafforzamento delle competenze utili al beneficiario al suo ritorno in Ucraina	3,00
TOTALE IVA esclusa		33,00

ARTICOLO 7

ALTRI ONERI A CARICO DELLA STRUTTURA RICETTIVA

1. Ogni eventuale nuova entrata dovrà avvenire su esclusiva indicazione della S.O.R.;
2. L'Istituto Fortunata Gresner dovrà assolvere agli adempimenti previsti dalla normativa vigente al fine di garantire, ai profughi presenti in struttura, la fruizione di tutti i servizi messi a disposizione dagli enti preposti alla gestione dell'emergenza ucraina;
3. Qualora necessario l'Istituto Fortunata Gresner dovrà garantire, altresì, la compilazione della scheda S.V.A.M.A. secondo il modello previsto dall'ALLEGATO A della D.G.R. n° 1133 del 06 maggio 2008;
4. È fatto assoluto divieto di accogliere presso la struttura gestita dell'Istituto Fortunata Gresner, ai fini della presente convenzione, M.S.N.A. per i quali è in vigore il "Piano minori stranieri non accompagnati" disposto dal Commissario delegato per il coordinamento delle misure e delle procedure finalizzate alle attività di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina, Prefetto Laura Lega.

ARTICOLO 8

RENDICONTAZIONE E PAGAMENTO

1. Il legale rappresentante della struttura ricettiva ospitante è tenuto a rendicontare al Commissario Delegato, sulla base del prezzario ivi stabilito, tenendo conto del numero delle persone effettivamente ospitate, del numero di giorni di effettiva permanenza, presso la struttura, nonché del trattamento effettivamente erogato.
2. La copertura dei costi di cui al punto 1, viene garantita dalle somme disponibili nella contabilità speciale 6353/224 intestata a Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale – Regione Veneto.
Il Commissario Delegato effettuerà il pagamento delle somme dovute solo a seguito di presentazione della rendicontazione di cui al punto 1, previa verifica del rispetto delle condizioni previste dalla convenzione.



COMMISSARIO DELEGATO

per gli interventi di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina"

ARTICOLO 9

DURATA, AVVIO ATTIVITÀ E DISPONIBILITÀ DEI POSTI

1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto fino al 31/12/2024, ed è automaticamente prorogabile dal Commissario Delegato alla gestione dell'Emergenza, sulla base delle previsioni normative che saranno eventualmente definite a livello nazionale alla scadenza dell'attuale stato d'emergenza.
2. La presente Convenzione vincola l'Istituto Fortunata Gresner e il Commissario Delegato, dalla data di pubblicazione sul B.U.R. del presente atto.
3. La sottoscrizione della presente convenzione comporta la risoluzione consensuale tra le parti della preesistente convenzione approvata con Decreto del Soggetto Attuatore n° 9 del 3 febbraio 2023

ARTICOLO 10

SISTEMA DEI CONTROLLI

1. Al fine di assicurare la regolare esecuzione della Convenzione, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche e la qualità dei servizi offerti, il Commissario Delegato può svolgere controlli periodici presso la struttura da parte di Funzionari della Protezione Civile, previa autorizzazione da parte della Sala Operativa Regionale.
2. All'esito dei controlli, in presenza di elementi di difformità rispetto a quanto previsto nella Convenzione, il Commissario Delegato procede alla contestazione delle violazioni all'Istituto Fortunata Gresner secondo le modalità previste nella presente convenzione.

ARTICOLO 11

RISOLUZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Commissario Delegato ha facoltà di risolvere la presente convenzione per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Istituto religioso Congregazione Suore della Compagnia di Maria per l'educazione delle sordomute "Istituto Fortunata Gresner".
2. Inoltre, il Commissario Delegato può risolvere la convenzione nei seguenti ulteriori casi:
 - qualora la Congregazione violi leggi, regolamenti, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
 - qualora la Congregazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Commissario Delegato.
3. Nelle ipotesi di cui al comma sopra, la Convenzione è risolta di diritto entro 30 giorni dalla dichiarazione del Commissario Delegato, in forma di lettera raccomandata o tramite PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva e comporta la revoca dei rimborsi erogati a partire dal giorno in cui si sono verificate le cause della risoluzione contrattuale (previo apposito preavviso), con l'obbligo di restituzione delle somme già introitate, maggiorate degli interessi maturati al tasso legale a decorrere dalla data di emissione del mandato di pagamento del contributo regionale.



COMMISSARIO DELEGATO

per gli interventi di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina"

ARTICOLO 12

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI

1. L'Istituto Fortunata Gresner, si impegna a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali, di cui al "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)". In caso di inosservanza, il Commissario Delegato ha facoltà di dichiarare risolta la convenzione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
2. Gli obblighi in materia di riservatezza sono rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con il Commissario Delegato.

ARTICOLO 13

RINVII NORMATIVI

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

ARTICOLO 14

REGISTRAZIONE

1. Il presente atto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche e integrazioni, con oneri e spese a carico dell'Istituto Fortunata Gresner.

ARTICOLO 15

FORO COMPETENTE

1. Le controversie eventualmente insorte in relazione alla presente convenzione, inerenti l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione della stessa, sono risolte preliminarmente in via amministrativa e conciliativa, in particolare, le parti si impegnano ad esperire il tentativo di conciliazione, prima di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Venezia.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Data (data ultima firma digitale)

Il Commissario Delegato
Per l'Emergenza Ucraina

Il Legale rappresentante dello
Istituto Fortunata Gresner

f.to Dott. Arch. Luca Marchesi

f.to Suor Maria Luisa Santin